

N. 35311/2010 REG.SEN.
N. 05592/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5592 del 2010, proposto dalla “Alfredo Grassi” s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ulisse Corea, Filippo Martinez e Davide Moscuza, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, via dei Monti Parioli 48;

contro

il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti di

“C.M.D.” s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alba Giordano e Mario e Gaia Baldassari, con domicilio eletto presso la prima di essi in Roma, via Muzio Clementi 58;

per l'annullamento

del bando della gara di appalto n.1/2010: indetta per la fornitura di materiale di vestiario destinato agli appartenenti ad Esercito, Marina ed Aeronautica. (G.U., n.44, del 19.4.2010).

Visto il ricorso, ed il successivo atto di “motivi aggiunti”, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2010, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Reputandolo illegittimo sotto più profili, la “Alfredo Grassi” s.p.a. ha impugnato – con riferimento al lotto n.11 (concernente gli “indumenti speciali”) – il bando della gara d’appalto n.“1/2010”: indetta per la fornitura di materiale di vestiario destinato agli appartenenti ad Esercito, Marina ed Aeronautica. (G.U., n.44, del 19.4.2010).

La “Grassi” – che impugna, altresì (in qualità di atti consequenziali), la sua esclusione dalla gara “de qua” e l’aggiudicazione della gara stessa ad altro concorrente – si duole (in particolar modo) del fatto che, nella circostanza

a) *sia richiesto il possesso di determinati requisiti di capacità: ammettendosi (di*

fatto) alla procedura concorsuale in esame soltanto i soggetti in grado di assicurare sia la produzione del tessuto che la confezione del vestiario;

b) sia (appunto) indicata, come “fase essenziale di lavorazione” (oltre alla produzione del tessuto), la confezione del capo;

c) sia (soprattutto) consentito il ricorso all’“avalimento” (per quel che attiene ai predetti requisiti di capacità tecnica) esclusivamente tra imprese operanti in ambito UE. (O in ragione di accordi internazionali).

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 3.11.2010, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata (e ciò, com’è agevole arguire, rende superflua l’adozione di una formale pronuncia sull’eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla resistente) la sostanziale infondatezza.

Va, in proposito, premesso

-che il bando in questione si rivolge, con tutta evidenza, ai produttori di manufatti: e non ai commercianti degli stessi;

-che, per la loro natura, tali manufatti (destinati, lo si ripete alle nostre Forze Armate) non possono

a) esser prodotti da soggetti privi delle licenza (di polizia) di cui all’art.28 T.U.L.L.P.S.;

b) non esser assoggettati (in forza dell’applicazione di tale disposizione normativa) a controlli continui, e particolarmente penetranti, da parte della Stazione appaltante.

Detto questo; si osserva

-che, se è vero che i cennati produttori – qualora vi siano, in materia, specifici

Accordi internazionali – possono essere anche extraeuropei, è altrettanto vero che il riferimento – operato dall’interessato (che intende avvalersi, per quel che riguarda il confezionamento del prodotto, di un’impresa tunisina) all’“Accordo Euromediterraneo” è assolutamente incongruo;

-che, lungi dal poter esser considerato come una vera e propria fonte normativa, quest’Accordo contiene – “in parte qua” – una semplice “dichiarazione di intenti”;

-che, all’affermazione – fatta dai suoi firmatari – di voler raggiungere l’obiettivo (senz’altro auspicabile) della liberalizzazione degli appalti pubblici, non è – infatti – seguito alcun atto attuativo;

-che, da parte loro, gli artt. 23 e 24 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea – al pari degli artt. 9 ss. del cennato “Accordo” – riguardano esclusivamente la libera circolazione delle merci: cosa ben diversa (lo si converrà) dalla liberalizzazione, appunto, degli appalti pubblici.

Si rileva, altresì (ad ulteriore, e definitiva, confutazione delle asserzioni attoree)

-che la Tunisia (il dato è incontroverso; ed incontrovertibile) non rientra tra gli Stati firmatari dell’Accordo sugli appalti pubblici, di cui all’art.47 del d.lg. n.163/2006: che richiama (a sua volta) l’allegato 4 al Trattato Istitutivo del W.T.O. (per un’applicazione del principio, sia pure con riferimento ad un altro Stato extraeuropeo, cfr. TAR Lazio, I bis, n.5896/2007);

-che essa (Tunisia) non risulta neppure aver siglato, con l’UE o con l’Italia, degli accordi bilaterali: atti a consentire alle imprese tunisine, da un lato, e a quelle italiane, dall’altro, di partecipare alle rispettive gare pubbliche a condizione di

reciprocità;

-che (infine) le tesi volte a dimostrare l'illegittimità delle disposizioni del bando che consentono la partecipazione all'appalto "de quo" solo alle ditte che siano (ad un tempo) produttrici dei tessuti e confezioniste dei manufatti non poggiano su di alcun fondamento positivo: ed hanno, pertanto, la consistenza di mere "petizioni di principio".

Null'altro reputa di dover evidenziare, il Collegio, a comprova della riscontrata infondatezza della proposta impugnativa.

Spese come da dispositivo.

P.Q.M.

-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

-condanna la proponente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 6.000 euro: 3.000 dei quali in favore della resistente Amministrazione e 3.000 della controinteressata (e costituita) CMD.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 3 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore

Domenico Landi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)